

D. Ogni barca o bastimento vuoto o carico, che per qualsisia ragione entrasse in un porto o spiaggia qualunque, e *vi prendesse pratica*, e che indi ne partisse, senza avervi però eseguite delle operazioni di carico o di discarico di merci, vi pagherà soltanto *la terza parte dell'intero diritto consolare*.

E. Incombe ai capitani ed ai padroni comandanti un legno mercantile austriaco il rigoroso dovere di insinuarsi presso il competente Ufficio Consolare tanto all'arrivo, quanto prima della partenza de' loro legni. Nei porti e spiagge però, ove non risiedesse alcun impiegato Consolare austriaco, qualora da' capitani o padroni non venisse espressamente implorata l'assistenza dall'Ufficio Consolare più vicino, e così pure nel caso contemplato in **D**, se il bastimento partisse pel suo destino *senza prendere pratica*, e senza caricare o discaricare merci, sebbene vi si fosse provvisto di acqua, di viveri, o di altri oggetti necessarj per la sua navigazione, *non sarà dovuto alcun diritto*.

F. I summentovati diritti fissati in Fiorini da 60 carantani l'uno, verranno esatti secondo il ragguaglio di una delle seguenti monete, cioè: valutando il tallero Imperiale *della Regina* o di *convenzione* a fior. 2, il colonnato di Spagna a fior. 2, car. 3; lo zecchino Imperiale a fior. 4, car. 30; lo zecchino Veneto a fior. 4, car. 32.

G. Resta vietato ai consoli, vice-consoli ed a-